

Autorizzazione integrata ambientale per un impianto di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 24 aprile 2023, n. 247 - Migliozi, pres.; Amovilli, est. - Agrienergia S.p.A. (avv. Di Matteo) c. Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna (avv.ti Fantini e Boschi) ed a.

Ambiente - Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica.

(Omissis)

FATTO

1.-Espone l'odierna ricorrente di gestire impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi a matrice organica mediante processo di recupero di energia e materiale, ubicato in San Pietro in Casale (Bo) in area agricola e di aver ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale nel 2015.

A partire dal mese di maggio 2019, dopo un periodo di inattività dell'impianto dal 2017 al 2019, la ricorrente ha effettuato alcuni interventi sull'impianto stesso sia su propria iniziativa che su impulso dell'Arpa al fine di ottenere il riesame dell'AIA.

Il 28 settembre 2020 Arpa comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA per la valutazione della stessa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018.

Il 7 luglio 2021 Arpa comunicava ex art. 10-bis. L.241/90 la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ritenendo non sufficienti gli elementi integrativi trasmessi in merito alla valutazione sull'impatto odorigeno.

In seguito alla conferenza di servizi convocata dall'Arpa in cui veniva tra l'altro acquisito il parere favorevole del Comune di San Pietro in Casale oltre che della stessa AUSL ai sensi dell'art. 14 ter c. 7, L. 241/90, l'Arpa con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5952 del 25 novembre 2021 ha prescritto un esercizio transitorio dell'impianto decorrente dal rilascio dell'autorizzazione sino al 12° mese successivo alla realizzazione degli interventi strutturali migliorativi proposti dalla ricorrente.

Nel suddetto periodo è stato imposto che: - i quantitativi in ingresso vengono limitati di quasi 1/3 rispetto al totale annuo autorizzato di 33.700 tonnellate, essendo consentiti conferimenti per un massimo di 22.500 tonnellate/anno; - i codici CER consentiti vengono ridotti a sole 6 tipologie di rifiuti a fronte dei complessivi 40 codici CER autorizzati per la conduzione ordinaria dell'impianto.

Con il ricorso in esame ha impugnato la suddetta determinazione unitamente al verbale conclusivo della conferenza di servizi, deducendo motivi così riassumibili:

I) **ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE:** non sarebbe corrispondente al vero lo "scenario di criticità ambientale" indicato nel provvedimento impugnato non avendo l'Amministrazione tenuto in considerazione vari elementi tra cui: a) i predetti ricettori "R2" ed "R3", costituenti edifici destinati ad abitazione ed attività agricola, ricadono in area non residenziale ed in prossimità dell'impianto rispettivamente a 70 e 50 metri; b) nessuna contestazione di odori molesti è, tuttavia, mai pervenuta da parte dei soggetti interessati; c) lo sfioramento (lieve) della soglia di sopportabilità ipotizzata dallo studio previsionale non risulta riscontrato, nel tempo, da campionamenti d'aria e/o rilevamenti operati in loco; d) nel modello predittivo per la caratterizzazione delle emissioni odorigene sono stati utilizzati i valori massimi di portata d'aria in ingresso ai biofiltri come da progetto, mentre in realtà i valori misurati risultano inferiori a quelli utilizzati nello studio anche del 15 %, come espressamente precisato nell'elaborato; e) in tutte le verifiche effettuate da ARPAE presso l'impianto, nei mesi precedenti, non sono emerse particolari criticità sulla gestione dei biofiltri ovvero emissioni anomale da parte degli stessi.

II) **ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA DEL PROVVEDIMENTO, SVIAMENTO DEL POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA:** sarebbe palesemente contraddittorio aver calibrato la durata del prescritto periodo transitorio alla realizzazione di interventi strutturali che l'Ente ritiene ininfluenti rispetto all'ipotizzata criticità ambientale, la quale è stata fronteggiata con altre misure. Le prescrizioni imposte sarebbero sproporzionate rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Si è costituita l'Arpa evidenziando in punto di fatto come il periodo transitorio in contestazione, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, non determina alcuna riduzione dei quantitativi autorizzati né della tipologia che rimangono quelli dell'AIA del 2015; l'impianto in questione presenta criticità da vari anni, legate ad emissione di ammoniaca ed

esalazioni odorigene, che avevano determinato la presentazione di numerose segnalazione da parte di cittadini e diffide negli anni precedenti; l'Amministrazione non avrebbe affatto inciso in senso riduttivo sulla capacità di accoglimento dei rifiuti da parte dell'impianto in esame, avendo semplicemente previsto che per un periodo definito di tempo e per motivate esigenze di risoluzione di problematiche ambientali, la società debba rispettare le condizioni sinora vigenti relativamente al quantitativo dei rifiuti ingessati e delle tipologie degli stessi.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022 con ordinanza n. 131/2022 la domanda incidentale cautelare è stata respinta "attesa la durata transitoria delle prescrizioni imposte con l'atto impugnato nonché la mancata dimostrazione da parte della ricorrente di una apprezzabile riduzione dei quantitativi di rifiuti autorizzati; Considerata infine la prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, delle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica rappresentate dall'Arpae".

Con ordinanza n 2972/2022 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare della ricorrente al solo fine della sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito.

In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione, rappresentando come con provvedimento del 1 febbraio 2023 l'Arpae ha accolto l'istanza della ricorrente volta alla modifica non sostanziale dell'AIA.

La difesa di parte ricorrente ha rappresentato la sicura permanenza dell'interesse alla decisione del gravame avendo il sopravvenuto provvedimento modificato il provvedimento impugnato pur lasciando intatto il pregiudizio subito dalla ricorrente sotto il profilo economico con restrizione anche della possibilità di concorrere ad appalti pubblici.

Con memoria di replica la difesa dell'Arpae ha ribadito come l'odierna istante non abbia preso in considerazione tutte le sorgenti odorifere presenti avendo i numerosi sopralluoghi effettuati rilevato l'oggettiva presenza di cattivi odori e dunque uno scenario di criticità ambientale.

Parte ricorrente ha replicato che, al di là dei cattivi odori, i valori di dispersione di ammoniaca nell'atmosfera riscontrati sono risultati inferiori ai valori soglia indicati e che il periodo transitorio procederà sino al 15 settembre 2023 essendo condizionato all'ultimazione di lavori.

Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2023, uditi i difensori delle parti, a causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- E' materia del contendere la legittimità della determinazione dirigenziale del 25 novembre 2021 con cui l'Arpae per un periodo transitorio di 12 mesi e nel contesto dell'attivato procedimento di riesame dell'AIA, ha posto per l'impianto di trattamento gestito dalla ricorrente limitazioni al quantitativo dei rifiuti oltre ai codici CER conferibili imponendo l'effettuazione di interventi strutturali.

Ad avviso di Arpae vi sarebbe uno "scenario di criticità ambientale" desunto anche nel corso degli anni precedenti da esalazioni odorigene tale da giustificare l'adozione dell'impugnato provvedimento comunque di carattere temporaneo.

Lamenta come visto parte ricorrente, in buona sostanza, come le verifiche "a sorpresa" effettuate abbiano costantemente dimostrato il pieno rispetto dei valori soglia di dispersione dell'ammoniaca e che le emissioni odorigene sarebbero state riscontrate soltanto in riferimento a ricettori situati nelle immediate vicinanze dell'impianto ed in area agricola.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto.

3.- In punto di fatto giova anzitutto rilevare come - diversamente da quanto sommariamente apprezzato in sede cautelare - parte ricorrente abbia fornito riscontro documentale della riduzione dei quantitativi dei rifiuti conferibili rispetto alla precedente autorizzazione del 2015 durante il prescritto esercizio provvisorio dell'impianto e che è pacifica allo stato la perdurante efficacia di tale esercizio, condizionato alla realizzazione da parte di Agrienergia degli interventi strutturali.

Sul punto, prima del provvedimento impugnato infatti il quantitativo dei rifiuti ammessi era pari a 33.700 tonnellate senza limitazioni di sorta ovvero lo stesso quantitativo consentito nel provvedimento di riesame del 2021 ma solo per la gestione "a regime" dell'impianto.

4.- Venendo all'esame nel merito delle doglianze dedotte va rilevato come merita positiva considerazione l'assunto della ricorrente circa la mancata dimostrazione da parte dell'Arpae di una situazione di criticità ambientale tale da giustificare l'adozione del provvedimento impugnato, sicuramente lesivo per l'interesse di Agrienergia.

Le verifiche effettuate dall'Agenzia regionale non hanno infatti riscontrato il superamento dei valori soglia di dispersione dell'ammoniaca (cfr. doc. 22 allegato nel ricorso) se si eccettua un solo lieve superamento riscontrato in una sola occasione.

Quanto alle emissioni odorigene le verifiche si sono limitate a riscontrare disagi olfattivi per soli due ricettori isolati posti in area sempre non residenziale nelle immediate vicinanze dell'impianto ovvero a 70 e 50 metri mentre nessun disagio è stato riscontrato in riferimento ai ricettori ubicati nelle vicine aree residenziali. Va altresì evidenziato, per quel che qui rileva, come le pur numerose segnalazioni ricevute nel periodo 2020-2021 circa le esalazioni odorigene provenivano da un numero abbastanza ristretto di cittadini per lo più residenti nella vicina frazione di Rubizzano.

Se è vero che nel concetto ampio di inquinamento atmosferico possono ricomprendersi anche le emissioni odorigene moleste (T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 21 marzo 2018, n. 682) è altrettanto vero che per dette emissioni in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a



misurarne la portata, sì che l'Amministrazione deve comprovare la presenza di concreti possibili pericoli per la salute umana o per la qualità dell'ambiente.

Va poi tenuto conto, all'evidenza, che l'impianto in questione ricade interamente in area agricola laddove la percezione di cattivi odori come ad esempio lo spargimento di letami o digestati rappresenta un fatto frequente ed è quindi soggetto ad una maggiore tollerabilità.

Tali elementi non sono sufficienti a delineare alcun "scenario di criticità ambientale" non risultando appunto ravvisati dall'Agenzia pregiudizi per la collettività locale ovvero per la non distante (800mt.) frazione comunale di Rubizzano o per lo stesso abitato di San Pietro in Casale posto a circa 2 km di distanza.

5.- Tanto basta per la fondatezza delle denunciate doglianze di eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria oltre che di proporzionalità, non essendovi prova della indispensabilità delle misure adottate rispetto all'interesse pubblico perseguito, una volta escluse criticità ambientali o di tipo igienico sanitario.

6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è fondato e merita accoglimento con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni esaminate.

(Omissis)

